



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI CONSORZIATI	N.	23
	data	28/09/2018

OGGETTO: Contenzioso CoRFiLaC/Calvo Mariassunta. Esecuzione sentenza n. 693/2018 resa dalla Corte di Appello di Catania in data 05 luglio 2018

ESTRATTO DEL VERBALE	N.	06
	data	28/09/2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **12,30** in ...²...convocazione, nella sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia.

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.:

1. Prof. Salvatore Barbagallo	Presidente
2. Dott. Salvatore Barresi	Vice Presidente
3. Dott. Giorgio Carpenzano	Componente
4. Dott. Antonino Colombo	Componente
5.	.

Sono assenti i Sigg.:

1. Dott. Salvatore Cascone	Componente

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.:

1. dott. Manitta Giovanni Carlo	
2	

Sono assenti i Sigg.:

1. dot. Giancarlo Migliorisi	
2. Dott. Franzone Filippo	

Presiede l'adunanza il Presidente Prof. Salvatore Barbagallo

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania

IL COMITATO DEI CONSORZIATI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' E BILANCIO

In relazione al disposto dell'art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L'/gli impegno/i contabile/i di

Euro		Cap.		Impegno n.		Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro		Cap.		Impegno n.		Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====
Euro		Cap.		Impegno n.	=====	Euro	=====	Cap.	=====	Impegno n.	=====

L'operatore

Il Responsabile di Area

- Vista la Determina 515 del 09/12/2008 con la quale il Consorzio affidava all'Avvocato Prof. Sebastiano Bruno Caruso del Foro di Catania e all'Avvocato Concetta Currao del Foro di Catania procura a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, con ogni facoltà di legge ivi compreso il potere di conciliare e transigere, il Consorzio medesimo nel giudizio iscritto al n. 1501/08 R.G.L. intentato dalla Dr.ssa Calvo Mariassunta;
- Vista la sentenza non definitiva n. 585/13 ex art. 429, co. 1 c.p.c., resa nel merito dal giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Sandra Levanti del Tribunale di Ragusa in data 12/06/2013, con la quale si statuiva – tra le altre - che la ricorrente Calvo Mariassunta “ha lavorato alle dipendenze del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casaria in virtù di rapporto di lavoro subordinato dal 09/04/2001 al 31/01/2005 (...)”, disponendo il medesimo Giudice con separata ordinanza emessa in pari data procedersi a C.T.U. intesa a quantificare le somme spettanti alla ricorrente;
- Vista la successiva sentenza n. 713/2014 ex art. 429, co. 1 c.p.c., resa nel merito dal giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Sandra Levanti del Tribunale di Ragusa in data 04/11/2014, con la quale, in riferimento agli esiti della C.T.U., si condannava il Consorzio – definitivamente decidendo nella controversia n. 1501/2008 R.G.L. – al pagamento in favore della ricorrente “Calvo Mariassunta della somma di € 40.660,95, considerata al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (...) a titolo di retribuzione e di trattamento fine rapporto per l’attività lavorativa subordinata prestata dal 09/04/2001 al 31/01/2005, con mansioni inquadrabili nel profilo professionale di operatore tecnico, VII livello” dei CCNL di settore apprezzati in perizia, oltre spese processuali e rimborso spese generali e costi C.T.U. a carico del resistente;
- Vista la determina n. 212 dell’11/12/2014 con la quale si valutava l’opportunità di proporre appello nei confronti della soprarichiamata sentenza n. 713/2014 e si conferiva incarico all'Avvocato Concetta Currao del Foro di Catania per la rappresentazione e difesa del CoRFiLaC nel giudizio predetto, per la proposizione del ricorso in Appello;
- Vista la sentenza n. 693/2018 con la quale la Corte di Appello di Catania ha accolto l’appello del CoRFiLaC avverso la sentenza n. 713/2014 r.g. del Tribunale di Ragusa nei confronti di Calvo Mariassunta e sull’appello incidentale da quest’ultima proposto anche avverso la sentenza n. 585/2013 r.g. del tribunale di Ragusa e così statuisce:
 “-ACCOGLIE per quanto di ragione l’appello principale e condanna il CORFILAC al pagamento in favore di Calvo Mariassunta della somma complessiva di euro 19.099,53 al lordo oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sul capitale originario, annualmente rivalutato, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
 - RIGETTA l’appello incidentale della Calvo”;
- Preso atto del ricorso per Cassazione notificato al difensore costituito Avvocato Currao Concetta in data 14 settembre 2018;
- Preso atto che ai sensi dell’art. 373 cpc il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello impugnata, in base alla quale la dott.ssa Calvo dovrebbe restituire all’Ente quota parte delle somme *illo tempore* pignorate e incassate in forza della sentenza del Tribunale di Ragusa, riformata in sede di gravame;
- Ritenuto opportuno procedere al recupero anche coattivo delle maggiori somme incassate dalla dott.ssa Calvo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, riformata in appello;
- Ritenuto opportuno incaricare del recupero anche coattivo delle dette somme con gli accessori di legge l’avvocato Concetta Currao, che ha difeso il Corfilac sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, con spese e compensi della eventuale procedura esecutiva a carico della parte debitrice;
- Vista la mail dell’avv. Currao, che riferisce di essere stata contattata dal difensore della dott.ssa Calvo per una soluzione transattiva;
- Ritenuta comunque opportuna, stante la lungaggine dell’eventuale processo esecutivo e l’incertezza del suo esito in relazione alla non conosciuta situazione patrimoniale della debitrice Calvo;
- Ritenuto quindi opportuno dare mandato al Presidente di verificare la fattibilità di una soluzione transattiva, sulla quale si riserva all’esito ogni determinazione;

- Per quanto sopra esposto;

DELIBERA

1. Di dare mandato al Presidente di verificare, anche per il tramite dell'avv. Currao, la possibilità di recuperare bonariamente le maggiori somme illo tempore incassate dalla dott.ssa Calvo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, poi riformata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 693/2018, riservando all'esito ogni determinazione sulla convenienza della proposta conciliativa;
2. In caso di esito negativo delle trattative per il recupero bonario, di procedere al recupero coattivo delle maggiori somme incassate dalla dott.ssa Calvo in esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, poi riformata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 693/2018;
3. di procedere all'assegnazione di tale incarico - tenuto conto anche della circostanza che l'avv. Currao ha difeso l'Ente nei due gradi del giudizio di merito, in cui è stata emessa la sentenza che si intende azionare - con affidamento diretto trattandosi di servizio di carattere legale e pertanto escluso dall'applicazione del D.Lgs. n. 50/2012 per espressa previsione di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del citato decreto;
4. di incaricare del recupero coattivo delle dette somme con gli accessori di legge l'avvocato Concetta Currao, che - come sopra detto - ha difeso il Corfilac sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, con spese e compensi della eventuale procedura esecutiva a carico della parte debitrice;
5. di autorizzare il Presidente a sottoscrivere tutti gli atti necessari al fine del conferimento dell'incarico per il recupero coattivo delle somme dovute, in forza della sentenza della Corte di Appello di Catania n.693/29018, all'Ente dalla dott.ssa Calvo, ivi compresa la relativa procura, con spese e compensi della eventuale procedura esecutiva a carico della parte debitrice.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Iacono Stefania)

IL PRESIDENTE

(Dott. Salvatore Barbagallo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)